



COMUNE DI GALLICANO (Prov. di Lucca)

Repertorio N° 1875

Anno 2022

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “CUP ART€A: 842946 -
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4.3.2 annualità 2019 -
Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale
infrastrutturale, finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la
gestione attiva delle superfici forestali, nell’UTF di Cardoso”.**

CUP (Codice Unico di Progetto) : I43D19000220006

CIG (Codice Identificativo Gara) : 917432192F

L'anno duemilaventidue, questo giorno quindici del mese di luglio
(15/07/2022) alle ore 11:00, nella sede del Comune di Gallicano, in Via D.
Bertini n. 2 del capoluogo, avanti a me Dott. Borghesi Francesco, codice
fiscale BRGFNC83E08C236E, Segretario Comunale rogante, si sono
personalmente costituiti i sotto indicati comparenti aventi i requisiti di
legge:

quale committente:

COMUNE DI GALLICANO, con sede in Via D. Bertini, 2 – Gallicano,
rappresentato dalla Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Contratti,
Ing. Francesca Biagioni, nata a Castelnuovo di Garfagnana il 10 ottobre
1978, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità,
rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, la quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'interesse dell'ente; Codice Fiscale del Comune:
81000160465;

quale appaltatore:

LA ROCCA SOC. COOP., con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), via Roma n. 9, cod. fisc. e p.iva 00949150460, legalmente rappresentata dal Sig. Poggi Poggio, nato a Castiglione di Garfagnana (LU) il 19 luglio 1955, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da "ArubaPec S.p.A.", il quale agisce in qualità di legale rappresentante.

La società di cui sopra è iscritta al Registro delle Imprese di Lucca ai n. 00949150460, REA LU-110498, e non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata ed a carico della medesima non figurano, negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, come risulta dal documento n. P V6018058 del 22/06/2022, acquisito dal portale "Verifiche PA" delle Camere di Commercio.

Le precostituite parti, a me personalmente cognite ed aventi personalità giuridica, hanno invitato me, Segretario Comunale, a raccogliere la stipula del presente atto.

P R E M E S S O :

- che a mezzo di determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 290 del 04/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "CUP ART€A: 842946 - Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4.3.2 annualità 2019 - Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale infrastrutturale, finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle superfici forestali, nell'UTF di

Cardoso”, nell’investimento di € 108.936,94 di cui € 80.074,57 per lavori, compresi € 1.317,92 per oneri per la sicurezza;

- che con medesima determinazione veniva altresì deciso di appaltare i lavori mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.

a), del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., come temporaneamente derogato

dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitali», come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del

decreto-legge n. 77 del 2021, a sua volta convertito con modificazioni

nella legge n.108 del 29/07/2021, previa procedura concorrenziale tra

almeno tre operatori economici, da indire avvalendosi del Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), tramite la

Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione Comuni

Garfagnana, e selezionando la migliore offerta con il criterio del minor

prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per

la sicurezza, con determinazione del corrispettivo a misura;

- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Biagioni, come

sopra costituito;

- che a seguito della gara d’appalto esperita nelle date del 19 e 22 aprile

2022 risultava migliore offerta quella della ditta sopra identificata, con il

ribasso del 3,28 % sull’importo a base d’asta;

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 541 del

	03/05/2022, veniva approvato il verbale di gara e disposta	
	l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 32, 5° comma del D.Lgs.	
	50/2016, a favore del suindicato operatore economico, per il prezzo netto	
	di € 77.491,35 oltre I.V.A.;	
	- che sono state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche circa il	
	possesso dei prescritti requisiti, divenendo pertanto efficace	
	l'aggiudicazione sopra disposta;	
	- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla	
	pubblicazione degli atti, di cui all'art. 36, comma 9 e art. 98 del D. Lgs. n.	
	50/2016 ed è stata inviata la comunicazione agli interessati ex art. 76, 5°	
	comma, dello stesso decreto, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n.	
	3999 del 03/05/2022;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si	
	applica il "termine dilatorio" di cui al comma 9 del medesimo articolo in	
	quanto trattasi di appalto indetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),	
	del citato decreto legislativo, e che comunque non risultano pervenuti	
	ricorsi all'aggiudicazione definitiva come sopra disposta;	
	- che l'opera è finanziata in quanto ad € 100.000,00 a mezzo di D.D.R.	
	Toscana n. 4378 in data 23/03/2020 ed in quanto ad € 8.936,94 con fondi	
	di bilancio comunale;	
	- che con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto può essere	
	disposta la consegna dei lavori;	
	- che l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva stabilita dall'art. 103	
	del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10 % dell'importo netto dei lavori, e	

pertanto pari ad € 7.749,14, mediante polizza fideiussoria rilasciata da

"UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Castelnuovo di Garfagnana,

in data 06/06/2022, con polizza n. 186724535;

- che l'appaltatore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione ex art. 1

D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, riguardo alla propria composizione societaria

e quant'altro ivi indicato;

- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal

D.U.R.C. acquisito agli atti del Settore LL. PP. protocollo n.

INPS_30700019 con validità 01/04/2022 – 30/07/2022;

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

- Art. 1 -

I precostituiti componenti dichiarano di riconoscere, confermare ed

approvare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.

- Art. 2 -

Il Comune di Galliciano, in persona del costituito suo rappresentante,

affida in appalto alla ditta La Rocca Soc. Coop., che come sopra

rappresentata accetta, l'esecuzione dei lavori di "CUP ART€A: 842946 -

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4.3.2 annualità 2019 -

Intervento di recupero funzionale della viabilità forestale infrastrutturale,

finalizzata a facilitare le operazioni selvicolturali e la gestione attiva delle

superfici forestali, nell'UTF di Cardoso", previsti nel progetto esecutivo

approvato con determinazione del Responsabile del settore Lavori

Pubblici n. 290 del 04/03/2022, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme vigenti, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti avendone già presa visione e conoscenza, vengono inseriti in apposito plico sottoscritto con apposizione di firma digitale in segno di piena accettazione e depositato agli atti del settore LL.PP.:

Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Planimetria primo tratto, Planimetria secondo tratto, Planimetria terzo tratto, Sezioni, Schema delle opere principali, Quadro economico, Computo metrico, Incidenza della manodopera, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Relazione geologica-geotecnica ed indagini, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma, Piano di manutenzione, Schema di contratto d'appalto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, se pur non materialmente allegati, i seguenti documenti contenuti nel sopra citato plico sottoscritto con firma digitale: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo.

- Art. 3 -

Con la sottoscrizione digitale del presente contratto, l'appaltatore conferma ed accetta quanto già dichiarato in sede di presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni di esecuzione dell'appalto. Durante l'esecuzione dei lavori pertanto, l'appaltatore non potrà eccepire né fare

oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto al comma precedente. Sono posti a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, qui integralmente richiamato. Con la sottoscrizione digitale del presente contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L. così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli Artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. È inoltre a carico dell'Appaltatore, la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero, della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, da ogni azione, per qualsiasi danno qualunque ne sia la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

- Art. 4 -

Il prezzo dell'appalto è stabilito in € 77.491,35 (diconsi Euro

settantasettemilaquattrocentonovantuno/35) oltre I.V.A. (compresi € 1.317,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), da pagarsi all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del contratto. Tale somma viene dichiarata soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne anche le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente verranno apportate al progetto originario, purchè ammesse ed approvate.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui i prezzi unitari di progetto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali.

- Art. 5 -

Ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs n. 50/2016, non è prevista la possibilità di revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 anzidetto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta dalla direzione dei lavori ed approvata dalla stazione appaltante.

Fino al 31/12/2023:

trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, la stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a),

primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

- Art. 6 -

Ai sensi dell'art. 35, 18° comma, del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

	interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, ai sensi dell'art.	
	26 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto	
	del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunga un importo pari	
	ad € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo del presente appalto sono	
	effettuati entro sessanta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento,	
	così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura	
	del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica	
	tramite il sistema di interscambio.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente	
	dedicato di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, che l'appaltatore ha	
	dichiarato essere il seguente, identificato dalle coordinate IBAN: IT 17 O	
	01030 70130 000005000413, sul quale sono delegati ad operare: Poggi	
	Poggio, nato a Castiglione di Garfagnana (LU) il 19 luglio 1955, c.f.	
	PGGPG55L19C303Q, e Nicolini Manuela, nata a Villa Collemandina (LU)	
	il 20 aprile 1960, c.f. NCLMNL60D60L926R.	
	Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 così come modificata dal	
	D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge	
	17/12/2010 n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto di	
	lavori e conseguenti servizi e forniture, salvo quanto previsto al comma 3	
	del suddetto articolo, devono essere registrati su uno dei conti correnti	
	suindicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o	

postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 917432192F ed il seguente codice unico di progetto (CUP): I43D19000220006. Ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, consapevole della clausola di risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione appaltante. La stazione appaltante verifica il rispetto delle disposizioni dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei termini di cui all'art. 9 del presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, è effettuato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica tramite il sistema di interscambio. Il certificato di collaudo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo rispetto ai termini suddetti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, fermo restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e, trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

- Art. 7 -

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo viene fissata nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale e la stessa trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

L'appaltatore, per cause a lui non imputabili, può richiedere proroga all'ultimazione dei lavori, nei termini di cui all'art. 107, 5° comma, del D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 107, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016, nei casi previsti ai

commi 1, 2 e 4 del citato art. 107; qualora la sospensione superi un quarto del tempo contrattuale, il Responsabile del Procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

- Art. 8 -

Trattandosi di lavoro di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

- Art. 9 -

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in oggetto e relative forniture e servizi, è obbligatorio inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima con riportato altresì che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Questa stazione appaltante procederà alla verifica di quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

- Art. 10 -

L'impresa e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a trasmettere all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 105, 9° comma del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusi la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Ai fini del pagamento delle rate in acconto lavori e della rata finale a saldo, questa stazione appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'appaltatore e dei subappaltatori. Le gravi o ripetute violazioni del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. E' altresì responsabile in solido, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. In caso di inadempienza si procede secondo l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

- Art. 11 -

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve porre in opera, nel luogo

indicato dal Direttore dei Lavori, uno o più cartelli di cantiere di dimensioni non inferiori a mt. 1,00 (larghezza) per mt. 2,00 (altezza), secondo lo schema tipo allegato alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1°/6/1990.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sua cura e spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi suindicati, si procede secondo l'art. 18 del D.M. LL.PP. 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi dell'evento.

- Art. 12 -

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori nei modi stabiliti dall'art. 103, 5° comma del D.

Lgs. 50/2016 fino ad un massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n. 186724575 rilasciata in data 06/06/2022 da "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Castelnuovo di Garfagnana (LU), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli relativi ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, prevede una somma assicurata pari ad € 80.000,00, dei quali: € 65.000,00 per le opere in costruzione, € 10.000,00 per danni alle opere preesistenti ed € 5.000,00 per le spese di demolizione e sgombero. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stata stipulata per una somma assicurata pari ad € 500.000,00.

- Art. 13 -

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore venga accertata alcuna delle condizioni di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere alla risoluzione del contratto. Può altresì essere disposta la risoluzione a seguito di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'appalto, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, oltreché nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate nelle transizioni finanziarie per lavori, forniture e servizi, relative al presente contratto di appalto, di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le disposizioni dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

- Art. 14 -

L'impresa appaltatrice terrà sollevato ed indenne l'Ente Appaltante (Comune di Galliciano) da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare

da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all'esecuzione dei lavori.

Le controversie tra Ente Appaltante (Comune di Galliciano) e impresa appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, la definizione delle stesse è di competenza unicamente della giurisdizione ordinaria, fatte salve le materie attribuite alla competenza, anche in via esclusiva, del giudice amministrativo. Il foro competente è quello di Lucca. E' escluso il deferimento ad arbitri.

A tutti gli effetti i componenti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Galliciano (LU), presso il Civico Palazzo Comunale.

- Art. 15 -

L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare da quelle stabilite dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, oltre che dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e dal D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 (limitatamente agli articoli non abrogati) e dal Capitolato Speciale d'Appalto non in contrasto con quelle sopra richiamate. L'impresa appaltatrice è informata, ai fini del Decr. Legisl. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decr. Legisl. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016), che i dati forniti e contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.

- Art. 16 -

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto, antecedenti, concomitanti e susseguenti, diritti di segreteria, bolli, registrazione, nessuna esclusa ed eccettuata, fatta eccezione per l'IVA a carico della stazione appaltante, sono a carico totale dell'appaltatore che esplicitamente rinuncia ad ogni rivalsa su di esse e su ogni tributo e imposta eventualmente dovuti e corrisposti in dipendenza dell'appalto. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto è sottoposto a regime fiscale dell'IVA a carico del Comune nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del Decr. Legisl. 50/2016) e sconta l'imposta di bollo in misura fissa pari ad € 45,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1), punto 4) della tariffa "Allegata A" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi

dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse
affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, da persona di mia
fiducia, su venti pagine e righe due della ventunesima.

IL COMMITTENTE



L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE